

IN BREVE n. 014-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

comunicato ISTAT: 16/03/2011 per il mese di FEBBRAIO

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	- ,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	nuova Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5										
%	2,2	2,3										

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Pertanto i seguenti suggerimenti forniti fino ad ora valgono solo per il calcolo degli incrementi avvenuti fra il 1995 e il 2010.

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Agenzie Fiscali

Data di emissione il 10 marzo 2011

150° anniversario della Proclamazione del Regno

Data di emissione il 17 marzo 2011

150° anniversario dell'Unità d'Italia (congiunta)

Data di emissione il 21 marzo 2011

ANCORA SUI CERTIFICATI MALATTIA

Per i certificati di malattia di un lavoratore, dipendente da privati, la trasmissione on line solleverà il lavoratore dall'invio dell'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro, anche se per tre mesi ancora potrà essere ancora richiesto il certificato cartaceo.

Lo avrebbe chiarito il la circolare congiunta Ministero Welfare e Funzione pubblica n. 4 del 18 marzo 2011.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. WELFARE e FUNZ. PUBBLICA Circol. congiunta n. 4 del 18.03.2011 (documento 090)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La finestra mobile introdotta per le pensioni della dipendenza sia pubblica che privata non si applica alle pensioni del 2° pilastro.

Coloro che sono iscritti ai fondi pensione non debbono pertanto aspettare i 12-18 mesi dalla maturazione dei requisiti per avere il primo rateo della pensione complementare.

PENSANDO ALLA PENSIONE – Riflessioni

La finestra mobile

La “finestra mobile” è solo un artificio per innalzare di un anno l’età pensionabile o anche per incassare fior di contributi, in molti casi senza efficacia alcuna sul calcolo economico della pensione?

Rivalutazione del -montante-

Il montante contributivo è costituito dai versati obbligatori contributivi, dai versamenti per i riscatti dei periodi riconosciuti, dalla contribuzione figurativa per determinati periodi, dalle somme per la ricongiunzione di versamenti contributivi in altre casse. E’ individuale e viene rivalutato annualmente in base alla media del Pil nominale (inflazione + Pil reale) dei cinque anni precedenti.

Pensioni future molto povere

Indici di sostituzione sempre più bassi e crescente precariato con un accesso tardivo dei giovani al mondo del lavoro creeranno generazioni di futuri pensionati con redditi di pensione alla soglia della povertà.

Pensioni dei professionisti

Si legge che per future pensioni “adeguate” i professionisti potranno salvarsi da pensioni assai basse col contributo pagato dal committente.

Il Disegno di legge Lo Presti approvato il 22 us dalla Commissione lavoro del Senato prevede che il contributo pagato sul volume di affari potrà essere elevato sino al 5% e parte delle entrate potrà andare ai conti individuali degli iscritti per consentire pensioni un poco più alte.

Il contributo integrativo addebitato ai clienti sulla parcella potrebbe però avere un effetto negativo sull’inflazione, anche se le parcelle dei professionisti non rientrerebbero nel paniere Istat; avrebbe solo un impatto per i cittadini comportando costi in più.

C’è chi dice inoltre che la misura potrebbe essere anche un volano per ritoccare al rialzo i contributi sul reddito che i professionisti versano alla loro Casse , ora molto più bassi rispetto a quelli INPS.

NEO LAUREATI - RISCATTO DELLA LAUREA o ISCRIZIONE A UN FONDO PENSIONE?

La legge 247/2007 dà la possibilità al giovane neolaureato di riscattare, anche prima dell’inizio di una attività lavorativa, gli anni del corso legale di laurea (pertanto non vanno considerati gli anni fuori corso), tutti o in parte, e comunque non sovrapposti a altri periodi coperti da altra contribuzione obbligatoria o figurativa.

Il calcolo per la cosiddetta riserva matematica viene fatto applicando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche al minimale imponibile per artigiani e commercianti, pagabile in 120 rate mensili senza alcun interesse per la dilazione; sono fiscalmente deducibili dal richiedente o detraibili (nella misura del 19% dell’importo stesso) dai familiari cui il neolaureato sia fiscalmente a carico.

Questi periodi riscattati sono utili sia ai fini del conseguimento della pensione di anzianità e di vecchiaia, sia ai fini del calcolo del trattamento economico, sia ai fini del requisito di 40 anni di contribuzione che consente l’accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica.

Nel caso invece di riscatto in costanza di attività lavorativa il costo sarà correlato dal reddito lavorativo all’atto della domanda.

Il montante contributivo individuale (somma dei contributi versati) viene rivalutato annualmente in base alla media del Pil nominale (inflazione + Pil reale) dei cinque anni precedenti.

Il calcolo del trattamento della pensione viene fatto applicando al montante individuale un coefficiente correlato all'età del pensionando, indipendentemente che sia uomo o donna.

Quest'anno il costo del riscatto di laurea, per i neolaureati non ancora iscritti ad alcuna cassa previdenziale, calcolato con l'aliquota di computo pari al 33% sul minimale imponibile per artigiani e commercianti (per il 2011 pari a euro 14.552) è di euro 4.802,16 ad anno: per il corso di laurea in medicina è, complessivamente per i sei anni, di euro 28.813. Dunque il neo laureato in medicina e chirurgia che inoltra quest'anno la domanda prima di iniziare l'attività lavorativa dovrebbe versare mensilmente (ovvero pagati dai genitori, i migliori ammortizzatori sociali!) euro 240 per 10 anni col recupero fiscale di cui sopra (se deducibili in base alla aliquota marginale, se detraibili al 19%).

Parlando di giovani medici, mentre tutto è pacifico nel periodo che intercorre tra il conseguimento della laurea e l'iscrizione all'Ordine che comporta la contemporanea iscrizione all'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei medici), potrebbero sorgere difficoltà una volta iscritti all'Ordine professionale con contemporaneo obbligo di versamenti contributivi alla Quota A del Fondo generale ENPAM seppur prima dell'inizio di ogni attività lavorativa, in quanto la possibilità del riscatto dei periodi del corso legale di laurea in base alle previsioni della legge 247/2007 sarebbe legata alla -non- iscrizione ad alcuna forma previdenziale.

Ma a queste obiezioni si può far valere che le prestazioni economiche derivanti dall'iscrizione e alla relativa contribuzione in misura fissa, indicizzata e variabile in relazione all'età anagrafica dell'iscritto, e non dipendenti da una attività lavorativa, avrebbero natura meramente mutualistica e di solidarietà categoriale, interpretazione data dall'INPDAP con la nota operativa 47/2006 e succ..

A questo punto è, però, logica una domanda: meglio il riscatto degli anni di laurea oppure l'adesione a un fondo pensione?

Va tenuto preliminarmente presente che il riscatto dà una prestazione limitata, ma sicura; i fondi pensione, che sono legati ai mercati finanziari, -possono- dare forse migliori prestazioni, ma non certezze in senso assoluto e in previdenza non si possono azzardare investimenti! Meglio un uovo oggi, che una gallina domani.

Coi riscatti non ci sono caricamenti di gestione e i rendimenti sono condizionati al Pil nominale.

Nei fondi pensioni il rendimento, invece, è correlato agli investimenti azionari/obbligazionari oltre che alla capacità del gestore.

Coi fondi pensione si possono ottenere anticipazioni e una parte del contributo per accordi contrattuali potrebbe essere versata dal datore di lavoro.

Infine i fondi pensione soggiacciono a tassazione separata con aliquota massima al 15% e, in via scalare, dopo una determinata anzianità contributiva scendere al 9%.

Da ultimo i coefficienti di conversione sul montante contributivo individuale per il calcolo della pensione ordinaria attualmente non fanno differenze tra uomo e donna, mentre in caso di rendite integrative (fondi pensione) le tabelle attuariali per il calcolo delle rendite tengono presente il sesso, penalizzando la donna in quanto ha maggiori speranze di vita.

RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI

Sono state aggiornate dall'Inps le tabelle attuariali per i piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione dei liberi professionisti in base alla legge 45/1990 tenuto presente il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2010, pari all'1,6%.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 54 del 16.03.2011 (documento 091)

Tab. I/2011 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell' 1,6% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità

Numero rate	Importo mensile della rata	Numero rate	Importo mensile della rata	Numero rate	Importo mensile della rata
1		41	0,025074192	81	0,013027491
2	0,500992960	42	0,024493233	82	0,012876981
3	0,334216159	43	0,023939303	83	0,012730100
4	0,250827831	44	0,023410558	84	0,012586720
5	0,200794893	45	0,022905319	85	0,012446717
6	0,167439650	46	0,022422053	86	0,012309974
7	0,143614517	47	0,021959359	87	0,012176377
8	0,125745705	48	0,021515949	88	0,012045820
9	0,111847772	49	0,021090643	89	0,011918200
10	0,100729454	50	0,020682356	90	0,011793419
11	0,091632676	51	0,020290085	91	0,011671384
12	0,084052052	52	0,019912908	92	0,011552005
13	0,077637699	53	0,019549969	93	0,011435196
14	0,072139704	54	0,019200477	94	0,011320876
15	0,067374795	55	0,018863700	95	0,011208966
16	0,063205517	56	0,018538956	96	0,011099390
17	0,059526759	57	0,018225611	97	0,010992076
18	0,056256769	58	0,017923077	98	0,010886956
19	0,053331004	59	0,017630802	99	0,010783962
20	0,050697829	60	0,017348275	100	0,010683031
21	0,048315447	61	0,017075016	101	0,010584101
22	0,046149659	62	0,016810577	102	0,010487114
23	0,044172213	63	0,016554537	103	0,010392013
24	0,042359566	64	0,016306503	104	0,010298744
25	0,040691942	65	0,016066105	105	0,010207254
26	0,039152608	66	0,015832997	106	0,010117493
27	0,037727310	67	0,015606851	107	0,010029413
28	0,036403830	68	0,015387361	108	0,009942966
29	0,035171634	69	0,015174237	109	0,009858108
30	0,034021594	70	0,014967206	110	0,009774796
31	0,032945759	71	0,014766012	111	0,009692987
32	0,031937174	72	0,014570410	112	0,009612642
33	0,030989723	73	0,014380171	113	0,009533722
34	0,030098014	74	0,014195078	114	0,009456188
35	0,029257268	75	0,014014924	115	0,009380006
36	0,028463237	76	0,013839515	116	0,009305140
37	0,027712136	77	0,013668666	117	0,009231556
38	0,027000574	78	0,013502202	118	0,009159221
39	0,026325509	79	0,013339955	119	0,009088105
40	0,025684205	80	0,013181769	120	0,009018176

Tab. II/2011 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 1,6%

Rate residue	Coefficiente	Rate residue	Coefficiente	Rate residue	Coefficiente
1	0,998678095	41	39,881644673	81	76,760749054
2	1,996036034	42	40,827603039	82	77,657956761
3	2,992075560	43	41,772310937	83	78,553978445
4	3,986798417	44	42,715770022	84	79,448815674
5	4,980206345	45	43,657981944	85	80,342470014
6	5,972301083	46	44,598948352	86	81,234943028
7	6,963084366	47	45,538670892	87	82,126236278
8	7,952557928	48	46,477151209	88	83,016351323
9	8,940723500	49	47,414390944	89	83,905289721
10	9,927582812	50	48,350391737	90	84,793053027
11	10,913137590	51	49,285155227	91	85,679642795
12	11,897389558	52	50,218683048	92	86,565060575
13	12,880340440	53	51,150976835	93	87,449307918
14	13,861991954	54	52,082038218	94	88,332386370
15	14,842345818	55	53,011868827	95	89,214297477
16	15,821403748	56	53,940470289	96	90,095042781
17	16,799167457	57	54,867844228	97	90,974623824
18	17,775638655	58	55,793992267	98	91,853042145
19	18,750819052	59	56,718916027	99	92,730299281
20	19,724710353	60	57,642617126	100	93,606396766
21	20,697314263	61	58,565097180	101	94,481336134
22	21,668632483	62	59,486357803	102	95,355118915
23	22,638666714	63	60,406400608	103	96,227746640
24	23,607418651	64	61,325227204	104	97,099220833
25	24,574889991	65	62,242839199	105	97,969543021
26	25,541082426	66	63,159238198	106	98,838714726
27	26,505997647	67	64,074425806	107	99,706737469
28	27,469637342	68	64,988403622	108	100,573612768
29	28,432003197	69	65,901173247	109	101,439342141
30	29,393096896	70	66,812736278	110	102,303927103
31	30,352920121	71	67,723094309	111	103,167369165
32	31,311474552	72	68,632248934	112	104,029669840
33	32,268761864	73	69,540201743	113	104,890830635
34	33,224783735	74	70,446954325	114	105,750853058
35	34,179541835	75	71,352508267	115	106,609738613
36	35,133037837	76	72,256865153	116	107,467488803
37	36,085273408	77	73,160026565	117	108,324105130
38	37,036250214	78	74,061994084	118	109,179589091
39	37,985969919	79	74,962769288	119	110,033942185
40	38,934434186	80	75,862353753	120	110,887165905

AFFITTI - CEDOLARE SECCA

A decorrere dall'anno 2011 è possibile optare per un regime di tassazione sostitutivo del reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. La cedolare secca sostituisce l'irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione, anche per la risoluzione e le proroghe. Si applica in ragione di un'aliquota del 21% (19% nei capoluoghi di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa). L'opzione è efficace solo se comunicata anche al conduttore. Nel periodo di applicazione della cedolare secca non è possibile richiedere l'aggiornamento del canone (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011).

ARTICOLO 3 - DECRETO LEGISLATIVO 23/2011

Cedolare secca sugli affitti

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il

predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

RIPESCATA DOPO DECENNI LA VECCHIA TASSA DI SOGGIORNO

I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta puo' essere fissata con delibera del consiglio comunale fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il gettito finanziera interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei servizi pubblici locali (art. 4, D.Lgs. 23/2011).

In passato quando c'era la tassa di soggiorno i medici erano esenti !

ARTICOLO 4 - DECRETO LEGISLATIVO 23/2011

Imposta di soggiorno

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo

del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo

ANNO 2011 - ASSEGNO FAMILIARE E DI MATERNITA'

Con circolare n. 56 del 23 marzo 2011, l'Inps rende noto l'importo dell'assegno per il nucleo familiare e dell'assegno mensile di maternità per l'anno 2011.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 56 del 23.03.2011 (documento 092)

ISPETTORATO DEL LAVORO - PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO IN GRAVIDANZA

Il provvedimento di astensione dal lavoro deve essere adottato dalla Dpl competente, sulla base di accertamento medico, nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza ovvero nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ovvero qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Nota n. 6165 del 16.03.2011 (documento 093)

INPS - INVIO CUD PENSIONATI

L'Inps sta inviando ai titolari di trattamenti pensionistici, anche per l'anno 2011, il modello di certificazione fiscale (Mod. CUD 2011) e, nei casi previsti, **la richiesta delle informazioni reddituali e di detrazione per carichi familiari.**